



# COMUNE DI ROSÀ

PROVINCIA DI VICENZA

ORDINANZA N. 28 DEL 25/02/2020

**OGGETTO: ORDINANZE N° 25 DEL 23/2/2020 E N. 26 DEL 24/2/2020. CHIARIMENTI APPLICATIVI IN MERITO ALL'ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 1 DEL MINISTERO DELLA SALUTE, D'INTESA CON IL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO, RECANTE "MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIVID-2019" DELLA REGIONE VENETO DEL 24/02/20 PROT. N. 87953.**

Sindaco

**PRESO ATTO** delle notizie sulla diffusione della malattia infettiva "COVID-19" (c.d. "Coronavirus") nel territorio Regionale;

**VISTA** la propria ordinanza contingibile ed urgente n° 25 del 23/02/2020 avente ad oggetto "ordinanza contingibile ed urgente a scopo precauzionale per il contenimento del rischio di diffusione del "coronavirus" per il Comune di Rosà" e successiva ordinanza n° 26 del 24/02/2020 di integrazione della precedente;

**VISTA** l'ordinanza contingibile ed urgente n° 1 del Ministero della Salute di Intesa con il Presidente della Regione Veneto del 23/02/2020 avente ad oggetto " Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 (PROT. 3121/2020 DEL 24/02/2020)";

**VISTI** i chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il presidente della Regione del Veneto, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Codivid-2019" della Regione Veneto del 24/02/2020 prot. n. 87953 pervenuti con prot. n. 3261 in data 25/02/2020 e pervenuti anche dalla Prefettura di Vicenza in data 25/02/2020 con prot. n. 3260;

**RITENUTO**, pertanto, di adattare le precedenti ordinanze sindacali con i suddetti chiarimenti applicativi, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa;

**RITENUTO** di prevedere la CHIUSURA fino al 1 marzo 2020 delle strutture pubbliche quali:

- CENTRO DIURNO ANZIANI COMUNALE

- CENTRO SOLLIEVO

= di prevedere l'apertura della BIBLIOTECA limitatamente ai prestiti.

**VISTI:**

- l'art. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833, relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

- l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità sanitaria locale;

- il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regione e agli Enti locali;

- lo Statuto comunale.

Tutto ciò premesso,

## **ORDINA**

per quanto in premessa espresso, con riferimento alle proprie ORDINANZE n. 25 del 23/02/2020 e n. 26 del 24/02/2020, meglio evidenziate nelle premesse, di recepire i **CHIARIMENTI APPLICATIVI IN MERITO ALL'ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 1 DEL MINISTERO DELLA SALUTE, D'INTESA CON IL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO, RECANTE "MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIVID-2019" DELLA REGIONE VENETO DEL 24/02/2020 PROT. N. 87953, qui allegati quali parte integrante e sostanziale della stessa.**

### **DI PREVEDERE:**

la CHIUSURA fino al 1 marzo 2020 delle strutture pubbliche quali:

- CENTRO DIURNO ANZIANI COMUNALE

- CENTRO SOLLIEVO

**= di prevedere l'apertura della BIBLIOTECA limitatamente ai prestiti.**

## **DISPONE**

- che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Vicenza, alla Regione Veneto, all'U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana", al Commissariato di P.S., alla locale Stazione Carabinieri, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Bassano del Grappa, al Comando di Polizia Locale, oltre che ai Presidenti dei Consigli di Quartiere cittadini, ed alle Associazioni varie del territorio.

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffusa nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della più ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità della stessa.

Le Forze di Polizia e la Polizia Locale sono incaricate della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento;

L'inosservanza delle sopra riportate disposizioni è punito con l'applicazione dell'art. 650 C.P.

## **INFORMA**

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto, da presentarsi nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;

oppure in alternativa

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Sindaco

Bordignon Rag. Paolo

